

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CGF**

**(2014/2015)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 224/CGF– RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2014**

## **1° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMA 9 C.G.S. E 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 3059/308PF 13-14/AM/MA DEL 17.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 47/CDN del 27.1.2014)**

Con il ricorso di cui in epigrafe, la società reclamante ha impugnato il provvedimento con il quale la C.D.N. aveva inflitto le sanzioni di cui in epigrafe, ritenendo sussistente la responsabilità dei deferiti per le violazioni agli stessi ascritte per non avere provveduto al pagamento in favore del calciatore Sparano Gennaro di somme accertate dalla Commissioni Accordi Economici. La detta società, attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, ha chiesto l'annullamento della decisione di primo grado, ribadendo, in particolare, di aver provveduto al pagamento soltanto in data 10.12.2013 a causa dei numerosi rinvii richiesti dal calciatore Sparano per ragioni di lavoro. La società, difatti, aveva più volte provato a incontrarlo per adempiere ai propri obblighi nei termini non riuscendovi per i motivi suindicati che non consentono di imputare alla stessa il ritardo nel pagamento. La ricorrente ha dedotto, altresì, di non aver potuto effettuare un bonifico bancario in quanto lo Speroni aveva comunicato di non essere titolare di alcun conto corrente.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, osserva la Corte, la decisione impugnata si presenta immune da qualsivoglia censura in quanto le giustificazioni addotte dalla reclamante non consentono di ritenere la stessa esente da responsabilità. La società, difatti, avrebbe ben potuto ovviare agli inconvenienti lamentati e adempiere ai propri obblighi nei termini perentori previsti dalla normativa federale, provvedendo al pagamento tramite vaglia postale ovvero versando le somme presso la lega di appartenenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/VIS PESARO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)**

La società Vis Pesaro 1898 Società sportiva dilettantistica a r. l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del giorno 12.2.2014 con la quale le è stata inflitta la sanzione di disputare una gara con il settore pubblico locale privo di spettatori *“per avere propri sostenitori in campo avverso rivolto, in gran numero ed in più occasioni, all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori comportanti denigrazione per motivi di colore”*. Trattandosi di prima violazione, la sanzione è stata sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, C.G.S..

Risulta infatti dal referto del direttore di gara che *“per tre volte”* dopo l’ingresso in campo del calciatore della società Jesina, Mbaye Naiacta Makthar, nei confronti del medesimo, *“quando giocava il pallone”, “numerose persone”* sistemate *“nella zona degli spalti riservata ai tifosi della Vis Pesaro... urlavano all’unisono uh uh uh uh ... smettendo solo quando lo stesso si spossava del pallone”*.

A sostegno della propria impugnazione la società reclamante, dopo un’ampia premessa volta a porre in rilievo la tradizionale correttezza dei propri tifosi, riconosciuta dallo stesso Osservatorio nazionale alle Manifestazioni Sportive, e l’impegno profuso dalla società nelle attività di socializzazione e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione, esclude che propri tifosi possano essersi resi protagonisti di un episodio discriminatorio della rilevanza di quello descritto dal direttore di gara presupposto della sanzione impugnata. Sostiene infatti la reclamante che alcun coro venne avvertito dai presenti alla gara, ad eccezione dell’arbitro tanto che *“lo stesso giocatore interessato ... rilasciando una intervista nell’immediatezza del sorprendente provvedimento”* avrebbe manifestato il proprio stupore tenuto conto della sostanziale tenuità dell’episodio effettivamente verificatosi (*“mi hanno urlato un buu solo una volta”*). Si sarebbe quindi trattato di un *“deprecabile insulto, ma isolato”* e, come tale, non rilevante ai sensi dell’art. 11 C.G.S..

Conclude pertanto perché la Corte annulli il provvedimento del Giudice sportivo o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato.

Devesi osservare che l’episodio risulta descritto nel rapporto dell’arbitro con sufficiente chiarezza, consentendo quindi la sua oggettiva qualificazione in termini indiscutibilmente riconducibili all’ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 11 C.G.S. (è comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori). Lo stesso rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35.1. C.G.S., consente di constatare come le grida discriminatorie (per motivi di razziali o di colore) vennero proferite da numerose persone sistemate nel settore dedicato ai tifosi della Vis Pesaro e vennero sicuramente rivolte nei confronti del calciatore Mbaye; tali grida, infatti, ben percepibili, essendo state avvertite dal direttore di gara come pure, tanto risulta ammesso dalla società ricorrente, dallo stesso Mbaye (e quindi potenzialmente idonee a ledere la dignità della persona ed a limitarne la libertà), si ripeterono per ben tre volte in occasione delle giocate effettuate dal medesimo calciatore. Sussistono pertanto a giudizio di questa Corte tutti i presupposti stabiliti dall’art. 11.3 perché sorga la responsabilità della società la quale risponde *“per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”*.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ANZIOLAVINIO/S.S.D. CALCIO SAN CESAREO DEL 19.1.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

Con atto spedito il 19.2.2014, la Società A.S.D. Anziolavinio ha proposto ricorso *ex art. 37 C.G.S.* avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 del predetto Dipartimento) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la Società S.S.D. Calcio San Cesario ha chiesto che alla Società A.S.D. Anziolavinio fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Anziolavinio/Calcio San Cesario del 19.1.2014.

La Società ricorrente denuncia che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente ritenuto che calciatore della Società A.S.D. Anziolavinio, Ugolini Daniele, avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara Anziolavinio/Calcio San Cesario, disputatasi in data 19.1.2014, in quanto il Com. Uff. n. 75 del 17.1.2014, con il quale era stata irrogata nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 1 giornata, presentava, sia nel titolo che nel suo contenuto, elementi tali da ingenerare incertezza in ordine alla comminazione della sanzione sportiva sopra richiamata; con la conseguenza, quindi, che la Società ricorrente sarebbe incorsa in un errore scusabile circa la possibilità del calciatore, Ugolini Daniele, di partecipare alla gara Anziolavinio/Calcio San Cesario del 19.1.2014.

Il ricorso è palesemente infondato per le seguenti ragioni.

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in alcune recenti decisioni come non possa essere accolta la tesi che la mancata conoscenza del provvedimento di squalifica sia da ritenersi del tutto incolpevole, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, giacché per carenza o incertezza sui dati anagrafici non era possibile desumere l'identità del giocatore. “Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, comma 11 C.G.S.” (cfr. Corte di Giustizia Federale, Sez. II, decisioni relative ai ricorsi del Savona F.B.C. e del Fussball Club Sudtiro, pubblicate sul Com. Uff. n. 142/CGF del 19.12.2013, confermate dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. con dispositivi depositati in data 18.2.2014).

Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l'infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 23.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

Il commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti segnalava nel proprio rapporto che circa 25 minuti prima dell'inizio della gara Seregno/Lecco del 23.2.2014, si verificavano alcuni incidenti nella zona antistante lo stadio di Seregno.

Specificava, al riguardo, che si sarebbe verificato uno scontro tra le tifoserie delle due squadre e che un tifoso del Seregno sarebbe stato attinto alla testa da colpi di bottiglia e di catene, tanto da essere necessario il suo trasporto in ospedale a mezzo di ambulanza.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. .n 94 del 26.02.2014), irrogava a carico della Società Lecco la sanzione della disputa di 1 (una) gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all'ammenda di €2.000,00 (duemila/00) in considerazione altresì dei numerosi precedenti (recidiva) a carico della Società stessa per il comportamento dei propri tifosi.

Proponeva preannuncio di reclamo la Società Lecco, cui facevano seguito i motivi, chiedendo l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure tenuto conto che l'incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata.

Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Evidenziava che il Commissario di campo era stato impreciso nel proprio rapporto, svolgendo, nel momento in cui sarebbero avvenuti gli accadimenti, il proprio servizio all'interno dell'impianto di gioco così non potendo avere cognizione diretta degli accadimenti stessi.

Nel reclamo si sottolineava, poi, che da informazioni assunte presso i Carabinieri di Seregno, presenti sul posto, non sarebbe accaduto alcunché se non un diverbio per ragioni di viabilità che nulla avevano a che fare con l'evento sportivo.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Lecco giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall'adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria.

Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi, nel corso della riunione in data 28.2.2014, ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati riportati da soggetto non meglio identificato.

A questo proposito è indubbio che, per poter essere apprezzate e vagliate ai fini che qui interessano, le uniche dichiarazioni in ordine ad accadimenti avvenuti fuori della diretta percezione e cognizione del refertante non possono che essere quelle provenienti da appartenenti alle Forze dell'Ordine essendo detti soggetti gli unici dotati, proprio per la qualificazione, di professionalità ed attendibilità ovvero da altri appartenenti all'ordinamento federale per le medesime ragioni.

Nessun valore possono avere le notizie apprese *de relato* da terzi estranei in merito a fatti accaduti appunto al di fuori della percezione di colui il quale redige l'atto.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il Commissario di campo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DONE ROCCO;**
- **AMMENDA DI €1.500,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA GIORGINE/DRO DEL 9.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

Visto il ricorso proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12 febbraio 2014, con cui ai calciatori della società ricorrente Rocco Donè e Stefano Peruzzo è stata irrogata la sanzione della squalifica, rispettivamente, per 3 e 2 gare effettive, nonché alla società è stata inflitta l'ammenda di €1.500,00, a seguito della gara Giorgione Calcio

2000/Dro, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone C, 2013/2014 e svoltasi il 9 febbraio 2014;

- visti il ricorso e i relativi motivi;
- vista la decisione impugnata;
- visti tutti gli atti;

considerato che:

- la circostanza che la società ricorrente non abbia mai presentato alcun reclamo contro i provvedimenti del giudice sportivo non ha alcuna rilevanza ai fini della fondatezza del ricorso;
- la diversa ricostruzione sostenuta dalla ricorrente, con riguardo al comportamento tenuto dai calciatori Donè e Peruzzo, è del tutto smentita da quanto descritto nel rapporto dell'arbitro;
- a fronte del particolare valore del rapporto dell'arbitro - si veda al riguardo l'art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova;
- l'ammenda di € 1.500,00, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non appare esagerata, considerato il comportamento del pubblico così come descritto nel rapporto dell'arbitro, fedelmente riportato a motivazione della sanzione e non contestato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 16 luglio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete